

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL' 8 AGOSTO 2023

Oggi 8 agosto 2023 alle ore 18.00, si è riunita in videoconferenza Zoom:
ID riunione: 870 8934 8203; Pass code: 856217, l'assemblea straordinaria dell'Associazione Lionello Bonfanti per una Economia di Comunione con sede in Località Burchio, Figline e Incisa Valdarno (FI), codice fiscale 94099040480, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli: 1, 4, 5 e 25 dello Statuto sociale, come richiesto dal Runts con nota e-mail del 21 luglio 2023.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo Virginio Grillo, il quale constatato:

- che gli associati con diritto di voto sono 30;
- che gli associati sono stati regolarmente convocati ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale;
- che sono collegati in video conferenza i seguenti 11 soci: Bolzani Amadio, Cerino Flavia, Comper Pietro, Conte Antonio, Della Bella Sandra, Giordano Irene, Grillo Virginio, Menichetti Roberta, Nembrini Aurelia, Penazzi Andrea, Previato Alberto;
- che sono presenti per delega i seguenti 11 soci: Balduzzi Giorgio, Caradonna Franco, Dolci Caterina, Faccioli Giovanni, Frassinetti Alberto, Fumi Mariateresa, Grieco Melania, Gullo Eva, Maffoni Luigi, Nembrini Zaccaria, Vecchione Beatrice,
- che è stato raggiunto il quorum del 50 più uno degli associati, come previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale, in quanto la partecipazione complessiva è di 22 soci, pari all' 73,33%,

dichiara l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Chiama e fungere da segretario verbalizzante il sig. Conte Antonio, che accetta e nella funzione di scrutatrice Dalle Bella sandra, che accetta.

Inizia quindi la trattazione dell'ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli: 1, 4, 5 e 25 dello Statuto sociale, come richiesto dal Runts con nota e-mail del 21 luglio 2023.

Il Presidente comunica che con e-mail del 21 luglio 2023 è pervenuta la seguente richiesta da parte dell'Ufficio del RUNTS della Città

Metropolitana di Firenze: "In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente e ai sensi dell'art.10-bis della legge 7 agosto 1990, 241, l'Associazione dovrà presentare il nuovo Statuto modificato – secondo quanto indicato nella scheda allegata - ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017, vidimato dall'Agenzia delle Entrate insieme al verbale di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea dei Soci.

Finito questo tempo, senza che l'Associazione abbia prodotto quanto richiesto, l'Ufficio del RUNTS provvede al diniego all'iscrizione".

Propone quindi all'assemblea le seguenti modifiche statutarie richieste:

In merito all' articolo 1, l' ufficio del Runts, nella nota citata, precisa che la formulazione "Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma obbliga la comunicazione agli uffici competenti", non è corretta in quanto la modifica della sede legale implica la variazione dello statuto e l'Ufficio stesso propone la seguente formulazione: "Il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale non comporta modifica statutaria ma obbliga la comunicazione agli uffici competenti".

Il presidente propone quindi che l'art.1 dello Statuto Sociale venga così modificato:

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita, un'Associazione di volontariato, non avente fini di lucro nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e del Codice civile denominata: "Associazione Lionello Bonfanti per una economia di comunione-ODV"

L'Associazione ha sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Loc. Burchio-Incisa snc, c/o Polo Lionello Bonfanti e l'ambito operativo è quello sotteso prevalentemente dal territorio della regione Toscana; l'associazione può autorizzare, nell'ambito del territorio nazionale, la costituzione di delegazioni territoriali.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale non comporta modifica statutaria, ma obbliga la comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

In merito all' articolo 4, il Presidente comunica che l'Ufficio del Runts ha richiesto le seguenti due variazioni:

- che tutti gli associati, e non solo i maggiorenni, abbiano diritto di voto.

- che in merito alla composizione della compagine associativa sia previsto che gli associati possono essere persone fisiche o altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro”.

Il presidente propone quindi che l'art.4 dello Statuto Sociale venga così modificato:

Art. 4 Adesione all' Organizzazione

Gli associati possono essere persone fisiche o altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza lo scopo di lucro che condividono lo spirito dell'associazione, aderiscono allo Statuto e adottano un comportamento ad esso conforme, collaborando al raggiungimento delle finalità associative.

La domanda di adesione va presentata all'Organo di Amministrazione che verifica la sussistenza dei requisiti e decide secondo criteri non discriminatori.

L'accoglimento o le motivazioni del diniego sono comunicati all'interessato entro 60 giorni.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In merito all' articolo 5, il Presidente comunica che l'Ufficio del Runts, in merito alla partecipazione al voto dei soci minorenni, ha richiesto che venga apportata la seguente modifica: Pertanto, per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Propone quindi che il terzultimo capoverso dell'articolo 5 dello Statuto Sociale venga così modificato:

“Tutti gli associati hanno diritto di voto. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale”.

In merito all' articolo 25, il Presidente comunica che l'Ufficio del Runts ha richiesto di aggiornare l'indicazione dei riferimenti normativi con la seguente formulazione: “Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.”

Il presidente propone quindi che l'art. 25 dello Statuto Sociale venga così modificato:

Art. 25 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile dal Codice civile.

Dopo gli interventi, si procede al voto palese per alzata di mano e riconoscimento dei votanti.

L'assemblea delibera all'unanimità di approvare le modifiche statutarie proposte, come richiesto dall'Ufficio del Runts con nota e-mail del 21 luglio 2023 ed approva lo Statuto in allegato A) della presente delibera.

Alle ore 19,00 la seduta viene tolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

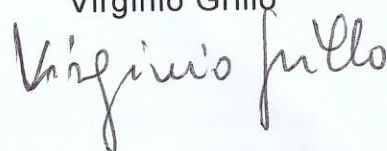
Il Segretario

Antonio Conte



Il Presidente

Virginio Grillo



ASSOCIAZIONE LIONELLO BONFANTI PER UNA ECONOMIA DI COMUNIONE

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

È costituita, un'Associazione di volontariato, non avente fini di lucro nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e del Codice civile denominata: **"Associazione Lionello Bonfanti per una economia di comunione-ODV"**

L'Associazione ha sede in Figline e Incisa Valdarno (FI), Loc. Burchio-Incisa snc, c/o Polo Lionello Bonfanti e l'ambito operativo è quello sotteso prevalentemente dal territorio della regione Toscana; l'associazione può autorizzare, nell'ambito del territorio nazionale, la costituzione di delegazioni territoriali.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale non comporta modifica statutaria, ma obbliga la comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è animata e sostenuta da coloro che ricercano, nell'economia in generale e nella gestione delle imprese in particolare, valori e comportamenti fondamentali per uno sviluppo armonioso della società e per affrontare le urgenti sfide che si pongono all'umanità in questo nuovo millennio.

L'associazione opera perché si affermi una visione dell'economia che favorisca il rispetto dell'individuo, del diritto secondo criteri di giustizia ed eviti la concentrazione di ricchezze estreme, della povertà, la deturpazione dell'ambiente.

Arricchiti dall'esperienza e dalle riflessioni di quanti operano per una economia solidale nel progetto di Economia di Comunione nella Libertà, l'Associazione e i suoi membri intendono impegnarsi a diffondere una "cultura economica del dare".

Art. 3 Attività di interesse generale

L'Organizzazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, che verranno svolte in forma di azione volontaria e pertanto svolgerà le attività che avranno ad oggetto:

- 1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 c.1 lett. i del D.Lgs 117/2017)
- 2) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ((art. 5 n. lett. W del D.Lgs 117/2017
- 3) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 c.1 lett. h del

D.Lgs 117/2017;

4) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 c.1 lett. u del D.Lgs 117/2017;

Per perseguire le attività di interesse generale la Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

A. promuove e favorisce, attraverso il dialogo ed i rapporti tra gruppi ed etnie e culture, la diffusione di una cultura di pace e di fratellanza universale;

B. favorisce, promuove e contribuisce direttamente e/o indirettamente, a studi e progetti di cooperazione economica ispirati al principio di solidarietà e l'attuazione pratica di nuove forme di economia di impresa, fondate sulla cultura del dare del progetto "Economia di comunione nella libertà";

C. promuove e favorisce, prevalentemente nel territorio della Regione Toscana, la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di imprese già esistenti, con particolare riferimento a poli imprenditoriali sorti nell'ambito dell'economia di comunione, assistendole nella ricerca dei siti più idonei, o mettendo a loro disposizione, a qualsivoglia titolo, attrezzature, impianti e beni;

D. conferisce borse di studio a giovani al fine di promuovere progetti, studi, analisi, aventi come fine specifici interessi dell'associazione;

E. sostiene e realizza progetti di ricerca nei settori di interesse generale di cui all'art. 3 e altresì, a titolo meramente esemplificativo, nei settori della tutela dell'ambiente, dei servizi alla persona, della valorizzazione di risorse e siti naturali e turistici, dello sviluppo di nuove tecnologie e delle comunicazioni digitali attraverso la valorizzazione delle capacità creative di giovani innovatori;

F. svolge attività didattica di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale;

G. svolge attività di orientamento professionale;

H. partecipa a consorzi o a altre organizzazioni che forniscano, nell'interesse dei principi dell'economia di comunione, garanzie per l'accesso al credito;

I. fornisce servizi alle amministrazioni locali e regionali che, in modo diretto o indiretto, contribuiscano allo sviluppo di attività economiche sostenibili nel territorio;

L. gestisce e destina i contributi eventualmente erogati dalle aziende e dai privati, associati e non, secondo i fini vincolanti dell'Economia di Comunione, sentito il parere favorevole dell'Organo di Controllo, di cui all'art. 12.

M. si pone quale destinataria di finanziamenti e/o contributi da parte dell'Unione Europea, di organismi comunitari, dello Stato, della Regione Toscana e di altre Regioni, di enti o istituti regionali e locali di diritto pubblico o privato;

N. per il conseguimento di quanto sopra l'Associazione potrà promuovere studi, corsi ed incontri di formazione, organizzare spettacoli, viaggi, contribuire - anche finanziariamente - ad iniziative che si ispirano ai valori sopra enunciati, compiere ogni attività o operazione, che nel rispetto delle norme vigenti, siano giudicate dall'Organo di Amministrazione necessarie o utili per realizzare il proprio scopo.

L'Organizzazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 4 Adesione all' Organizzazione

Gli associati possono essere persone fisiche o altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti

del Terzo settore o senza lo scopo di lucro che condividono lo spirito dell'associazione, aderiscono allo Statuto e adottano un comportamento ad esso conforme, collaborando al raggiungimento delle finalità associative.

La domanda di adesione va presentata all'Organo di Amministrazione che verifica la sussistenza dei requisiti e decide secondo criteri non discriminatori.

L'accoglimento o le motivazioni del diniego sono comunicati all'interessato entro 60 giorni.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati

L'adesione alla associazione comporta l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari ed in generale ad adempiere agli obblighi che la qualità di associato comporta, compreso il versamento della quota di adesione stabilita dall'Organo di Amministrazione.

Gli associati che sono persone giuridiche hanno diritto nell'assemblea ad un solo voto e partecipano alla attività della associazione per mezzo di rappresentanti da essi specificatamente designati allo scopo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano alla attività dell'Organizzazione.

Hanno i diritti riconosciuti nel presente statuto ed in particolare l'elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Organizzazione, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Le quote dei soci non sono trasmissibili, e non rivalutabili. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi in difformità alle finalità che si prefigge l'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di voto. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Non è previsto alcun tetto massimo per il numero di associati.

Non è previsto alcun compenso per gli associati, salvo il rimborso delle spese sostenute che siano autorizzate dall'Organo di Amministrazione e debitamente documentate.

Art. 6 Attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Art. 7 Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per morte, per decadenza, recesso o esclusione.

La facoltà di recesso dall'Organizzazione può essere esercitata dall'associato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione, previa contestazione per iscritto degli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, tranne per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente, con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 8 Organizzazione dell'associazione

L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà, di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

È esclusa la possibilità di attribuire cariche a membri di diritto o a soggetti terzi dell'associazione o a soggetti interni diverso dalla base associativa.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere;
- l'Organo di Controllo.

Art. 9 Assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. L'assemblea è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante mezzi di telecomunicazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del C.C. o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) determina il numero e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) fissa l'importo della quota sociale annuale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sull'esclusione degli associati;

h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione e in libera visione ai soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le assemblee si potranno svolgere anche tramite videoconferenza o teleconferenza.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Possono far parte dell'organo di amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'organo

di amministrazione decadano dall'incarico, l'organo di amministrazione medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica e scadono allo scadere dell'intero organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà dei membri dell'organo di amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata e provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

All'organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare al suo interno un Vicepresidente e un Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e le presenta all'Assemblea;
- e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- f) Dare mandato al Presidente di nominare e revocare Procuratori Speciali dell'Associazione per determinati atti e categorie di atti.
- g) Nominare un Comitato tecnico-scientifico.

L'organo di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente via telematica e inviate almeno 5 giorni prima della data della riunione contenente l'ordine del giorno, luogo data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

E' valida la partecipazione all'Organo di Amministrazione anche attraverso i sistemi di video-collegamento.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione e vengono conservati nel Libro dei verbali.

Art. 11 Presidente, Vicepresidente e Segretario – tesoriere

Il Presidente, o in caso di sua impossibilità, il Vicepresidente, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea.

In caso di urgenza assume le decisioni ed i provvedimenti spettanti all'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica dell'Organo medesimo, nel corso della prima riunione.

Il Segretario-Tesoriere compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci, cura l'amministrazione dell'Organizzazione, redige i verbali dell'Organo di Amministrazione, provvede alla contabilità.

Al segretario-Tesoriere può essere data delega dal Presidente ad operare anche telematicamente per la gestione finanziaria.

Art. 12 Organo di Controllo

L'organo di controllo viene costituito in base a quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs 117/2017.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi e/o sovvenzioni erogati da enti, organismi nazionali ed internazionali a sostegno delle attività svolte dall'organizzazione;
- c) elargizioni a titolo di liberalità, effettuati da soggetti privati o pubblici, donazioni, eredità e lasciti;
- e) raccolta pubblica di fondi effettuata anche in forma continuativa;
- d) eventuali avanzi di gestione che devono essere destinati alle finalità istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'organizzazione.

Art. 14 I Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art 15 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 17 Bilancio Sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 Convenzioni

Le convenzioni tra l'ODV e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'organizzazione.

Art. 19 Personale retribuito

L'ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla

legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 20 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 Responsabilità della organizzazione

Per gli eventuali danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, l'ODV risponde con le proprie risorse economiche.

Art. 22 Comitato tecnico-scientifico

L'Organo di Amministrazione può dar vita ad un Comitato tecnico scientifico, composto da non meno di due membri, di nomina consigliere.

Il Comitato avrà il compito, qualora richiesto dall'Organo di amministrazione, di fornire consulenza e pareri in ordine alle iniziative adottate dall'Organo medesimo.

Potrà, anche in maniera autonoma, esprimere pareri o orientamenti sulle attività, progetti, iniziative dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione sceglierà i membri del Comitato tra persone particolarmente impegnate negli ambiti economico, sociale e di progettualità aziendale ed innovativa.

La carica di membro del Comitato è gratuita, salvo il riconoscimento di un rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della propria attività.

Il Comitato dura in carica fino alla scadenza naturale degli Organi eletti dall'Assemblea ed è rieleggibile.

Art. 23 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Dls. 117/2017.

Art. 24 Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e l'Associazione o i suoi organi, o tra i soci stessi, e questo limitatamente ai rapporti di associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri designati, su istanza della parte più diligente, il primo dall'Organo di Amministrazione, il secondo dall'Organo di Controllo e il terzo di concerto tra i primi due.

Questi giudicheranno pro bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 25 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile dal Codice civile.

Il Segretario

Antonio Conte

Antonio Conte

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 29 AGO 2023
ESATTI EURO 3656
IL DIRETTORE

Il Presidente

Virginio Grillo

Virginio Grillo

3 3656 29/08/2023

0,00 **TZM23L003656000II**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM